

# COMUNE DI SCORDIA

( Provincia di Catania)

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE TRATTATA SU SUOLO PUBBLICO - **CIG: ZA4149BD8A**

## ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante indirizzo postale Comune di Scordia – Via Trabia 15 – 95048 Scordia ( CT ) Indirizzi internet e profilo committente [www.comune.scordia.ct.it](http://www.comune.scordia.ct.it)

Punti di contatto Responsabile del Procedimento Comune di Scordia –Area 1 Dr.Guttuso Innocenzio Via Trabia 15 95048 Scordia ( CT ) Tel. 095/651252 – fax 095/651246 e-mail: [i.guttuso@comune.scordia.ct.it](mailto:i.guttuso@comune.scordia.ct.it)

Ulteriori informazioni, disciplinare di gara e documentazione complementare sono disponibili presso: Ufficio territorio e Ambiente Area 1 – tel.095/651257

Le offerte vanno inviate a: - Ufficio protocollo via Trabia 15 95048 Scordia ( CT )

## ART.2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di un “Casa dell’acqua” su suolo pubblico già individuato dall’Amministrazione Comunale, deputato all’erogazione di acqua potabile trattata mediante filtrazione, refrigerazione, gasatura e disinfezione senza alcun onere a carico del Comune di Scordia.

La Casa dell’acqua sarà alimentato da acqua potabile conforme ai requisiti del D.Lgs. n°31/2001 proveniente direttamente dall’acquedotto, successivamente trattata al fine di modificarne le caratteristiche organolettiche per renderla maggiormente gradita al consumatore.

## ART.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L’affidamento in concessione del servizio previsto dal presente Capitolato avrà decorrenza dalla data di stipula della convenzione per una durata di 10 ( dieci ) anni.

#### ART.4 - TARIFFE DI EROGAZIONE DELL'ACQUA TRATTATA

Il ritorno economico del concessionario si otterrà attraverso il pagamento, con sistema automatizzato a monete, dell'erogazione dell'acqua in favore dell'utenza privata. La tariffa relativa ad un litro di acqua priva di anidride carbonica che ha subito i trattamenti di filtrazione, refrigerazione e disinfezione è pari a 5 centesimi di euro per ogni litro di acqua estratta. Con l'aggiunta di anidride carbonica alimentare il costo è pari ad 7 centesimi di euro per ogni litro di acqua estratta. Una quota di tale introito dovrà essere versata al Comune di Scordia.

La gara sarà, aggiudicata al concorrente che offre la quota maggiore in favore del Comune di Scordia .

#### ART.5 - CARATTERISTICHE DELLA CASA DELL'ACQUA DA INSTALLARE E GESTIRE

La progetto " Casa dell'acqua " da installare nel Parcheggio di via P.ssa di Piemonte, dovrà essere costituito da un impianto tecnologico e da una struttura di contenimento non removibile in cui è alloggiato l'impianto e si caratterizza per il fatto che la somministrazione dell'acqua avviene senza presidio umano, tramite distribuzione automatica. La filiera di trattamento dovrà essere in grado di fornire acqua filtrata, refrigerata, gasata e disinfettata mediante l'utilizzo di raggi UV e dovrà essere costituita da un impianto funzionante senza presidio umano, formato da una serie di apparecchiature connesse da tubi e raccordi, attraverso cui scorre l'alimento acqua, che non viene manipolato da nessun operatore e che non viene in alcun modo in contatto con l'ambiente esterno fino al momento dell'erogazione nel contenitore portato dal consumatore finale. La gestione della fontana dovrà avvalersi di sistemi di controllo automatici, dotati di microprocessore in grado di monitorare il funzionamento delle varie apparecchiature che formano la filiera impiantistica e segnalare i consumi di ciascun tipo di acqua, le esigenze manutentive di alcuni dispositivi e programmare la frequenza e la durata delle fasi di sanitizzazione e risciacquo della fontana.

Il locale tecnico ove è alloggiato l'impianto che alimenta l'apparecchiatura automatica dovrà essere confinato, non sarà presidiato e non sarà aperto al pubblico. L'anidride carbonica utilizzata per la gasatura dovrà essere di tipo alimentare (E290), acquistata da fornitori selezionati e addizionata all'acqua destinata al consumo umano tramite un sistema di gasatura automatico. L'anidride carbonica di tipo alimentare (E290) dovrà essere stoccata in serbatoi criogenici o bombole collocate nel locale tecnico o in un vano adiacente. Il tutto deve avvenire attraverso sistemi di derivazione industriale o medicale, dotati di controllo della pressione ed altri dispositivi automatici, in grado di consentire un'adeguata autonomia gestionale del sistema. Il macchinario finalizzato al trattamento dell'acqua potabile deve essere dotato di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato, inoltre i materiali dello stesso che possono venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere conformi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 e successive modificazioni. L'apparecchiatura dedicata al trattamento deve altresì

essere dotata di istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessità di interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell'apparecchiatura. Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all'utente circa l'esigenza di interventi di manutenzione e devono essere muniti di un apposito controllo di funzionamento. Gli impianti idraulici realizzati per il collegamento dell'apparecchiatura alla rete acquedottistica devono essere dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo l'erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segnalano la necessità di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.

Il progetto architettonico della struttura di contenimento spetta al concessionario e dovrà essere redatto entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione del presente servizio. La localizzazione, le dimensioni, la tipologia architettonica e le finiture della struttura di contenimento devono essere rispondenti a quelle elencate nell'ALL. A al presente capitolato. Durante la progettazione del locale tecnico e durante la gestione del "Casa dell'acqua" devono essere tenute in adeguato conto le condizioni di sicurezza legate alle volumetrie, al sistema di areazione, alle temperature degli ambienti utilizzati per lo stoccaggio dell'anidride carbonica alimentare, nonché i requisiti di sicurezza igienica dei locali e delle condizioni di stoccaggio. Il concessionario può decidere di mettere a disposizione appositi spazi individuati sulle pareti esterne del manufatto per affissioni e trasmissione messaggi video pubblicitari in favore di soggetti pubblici e privati. L'introito derivante dalla sponsorizzazione di aziende pubbliche o private resta a totale carico del concessionario, fermo restando il riconoscimento di spazi pubblicitari da riservare a titolo gratuito al Comune di Scordia e da quantizzare in dettaglio nel contratto di concessione anche in rapporto alla tipologia di pubblicità prescelta.

#### ART.6 -OBBLIGHI DI LEGGE SPECIFICI A CUI E' SOTTOPOSTO L'IMPIANTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA TRATTATA

La Casa dell'acqua rientra nella categoria di impianti di somministrazione di bevande, pertanto i gestori dello stesso appartengano agli operatori del settore alimentare. Tali operatori sono tenuti al rispetto della vigente disciplina di settore, in particolare Reg. (CE) 853/2004 e devono adottare appositi piani di autocontrollo da consegnare al Comune di Scordia prima dell'inizio del servizio di erogazione e ogni volta che gli stessi subiscono un aggiornamento. In tali piani di autocontrollo deve essere: -contenuta l'analisi dei pericoli, realizzata dall'operatore del settore alimentare allo scopo di identificare e tenere sotto controllo i pericoli, determinando i livelli e le combinazioni di controllo necessarie. Per essere efficace, l'analisi dei pericoli e l'intero Piano di Autocontrollo sono verificati, in termini di adeguatezza e completezza,

periodicamente, con cadenza almeno annuale e/o a seguito di eventuali modifiche impiantistiche e di progetto, nonché in occasione di emergenze e non conformità. Per poter procedere con l'Analisi dei pericoli per la sicurezza alimentare legati al prodotto "Acqua", l'operatore del settore alimentare deve identificare tutti i processi, dalla progettazione alla gestione delle "Case dell'Acqua", distinguendo ciascun processo in fasi e descrivendoli in diagrammi di flusso. L'identificazione dei pericoli deve, quindi, essere applicata a tutta la filiera, comprese la progettazione delle strutture, degli impianti e delle singole apparecchiature e la manutenzione. La documentazione utilizzata nello sviluppo dell'analisi dei pericoli (legislazione di riferimento, studi scientifici, studi sviluppati all'interno dell'azienda, informazioni storiche) deve essere conservata a supporto e giustificazione delle scelte attuate. I risultati dell'analisi dei pericoli devono essere formalizzati dall'operatore del settore alimentare attraverso una specifica Tabella di identificazione;

-contenuta la valutazione dei rischi in base alla gravità degli effetti nocivi per la salute e in base alla probabilità dell'evento nocivo tradotta in una Tabella di identificazione dei pericoli e CCP;

-contenuta l'identificazione della combinazione delle misure di controllo in grado di prevenire, eliminare o ridurre i pericoli entro i livelli accettabili definiti, sulla base della valutazione dei pericoli precedentemente effettuata. Le misure di controllo determinano le condizioni e le attività alla base dei programmi PRP, OPRP (PRP operativi) o CCP e delle necessarie azioni correttive.

-predisposte, attuate e mantenute una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP.

Il gestore della Casa dell'acqua, operatore del settore alimentare, dovrà inoltre rispettare tutte le norme vigenti sul controllo e la sicurezza dei prodotti alimentari tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Legge 25 agosto 1991 n. 287; il Reg. (CE) 882/2004; Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 121 del 26/05/2010; Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011; Decreto del Ministero della Salute n°25 del 7 febbraio 2012; Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata refrigerata e/o gasata da unità distributive automatiche aperte al pubblico dell'Associazione AQUA ITALIA redatto nel 2014. Il macchinario installato, finalizzato al trattamento dell'acqua potabile, oltre a recare marcatura CE deve essere fornito unitamente ad un manuale d'uso e manutenzione contenente una dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura relativamente:

a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b) ai requisiti di sicurezza applicabili;

c) alle normative specifiche applicabili;

d) alle finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata.

## ART.7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, nell'ambito della gestione funzionale del presente servizio oggetto del presente appalto, ha l'obbligo di:

-REDIGERE a propria cura e spese il progetto esecutivo della Casa dell'acqua contenente tutti gli elaborati elencati dalla lett. a) alla lett. f) nell'art.33 del D.P.R. 207/2010;

-INSTALLARE un'apparecchiatura da utilizzare e mantenere secondo quanto previsto nel proprio manuale d'uso e manutenzione e dalle normative vigenti in materia, nonché in maniera tale da garantire, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e l'erogazione di acqua trattata conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni;

-UTILIZZARE E MANUTENERE l'apparecchiatura, compresa la fase di sanitizzazione, per il periodo di utilizzo o comunque per una durata utile non superiore a quella dichiarata dal produttore, secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione, al fine di garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, per il tramite di personale qualificato nonché secondo tutte le indicazioni e procedure di corretta prassi igienica disposte dalla normativa vigente per gli operatori del settore alimentare;

-PREVEDERE una procedura di controllo dell'anidride carbonica alimentare in riferimento ai requisiti legislativi ed alle modalità e condizioni di utilizzo e di stoccaggio (D.M. n. 199 dell'11 novembre 2009 e s.m.i. -Decreto che recepisce le direttive 2008/60/Ce, 2008/84/CE, 2008/128/CE e 2009/10/CE sui requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari);

-PREDISPORRE, ATTUARE E MANTENERE una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP relative all'impresa alimentare soprattutto per quanto attiene l'assicurazione in merito al fatto che:

- gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

- siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano nell'impresa alimentare, compresi gli addetti che non manipolano alimenti. In accordo a quanto prescritto dal Capitolo XII dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono essere opportunamente formati, informati ed addestrati sui rischi per la sicurezza alimentare e sui danni che ne possono derivare, nonché sulle disposizioni di legge in materia di igiene degli alimenti. In base alla propria attività, pertanto, tutto il personale viene opportunamente informato, formato e/o addestrato relativamente ai rischi per la sicurezza alimentare, alle misure di autocontrollo ed alle procedure basate sui principi HACCP, nonché ai corretti comportamenti igienici da tenere nello svolgimento delle proprie mansioni e nei casi di emergenza. L'operatore del settore alimentare che ha la responsabilità di predisporre, attuare e gestire il sistema di procedure basate su programmi di prerequisiti igienici e sui principi del sistema HACCP, come indicato al punto 2 del Capitolo

XII dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004, deve possedere una formazione adeguata a tale scopo. In riferimento alle "Case dell'acqua" è, pertanto, necessaria la presenza di:

- responsabile della gestione della "Casa dell'acqua", cui compete l'applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e la responsabilità della qualità dell'acqua erogata ai sensi del Decreto Legislativo n. 31/2001. Si precisa che in alcuni casi tale figura coincide con il responsabile della gestione della manutenzione ordinaria e pertanto è soggetta allo stesso tipo di formazione. Nei casi in cui le attività di manutenzione siano affidate ad una società terza qualificata, il responsabile della gestione della "Casa dell'acqua" deve comunque essere in possesso di adeguata formazione sui sistemi HACCP per poter effettuare autonome ed adeguate valutazioni e dovrà inoltre garantire a chiamata interventi di manutenzione straordinaria;

-SEGUIRE scrupolosamente e dettagliatamente quanto riportato nelle norme vigenti in materia e nel Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata refrigerata e/o gasata da unità distributive automatiche aperte al pubblico dell'Associazione AQUA ITALIA redatto nel 2014, allegato al presente documento e costituente l'ALL. B allo stesso, per quanto riguarda:

- la redazione del piano di autocontrollo e dei suoi aggiornamenti;
- la progettazione dei locali tecnici;
- la prassi stabilita per garantire la pulizia dei locali interni e la sanitizzazione delle apparecchiature di erogazione;
- le norme igieniche che devono essere rispettate dal personale dipendente o incaricato che viene a contatto con le apparecchiature della "Casa dell'acqua". Per poter garantire il rispetto delle condizioni igieniche durante le operazioni di manutenzione, inoltre, il responsabile della gestione della "Casa dell'acqua" deve redigere e affiggere nel locale tecnico le basilari norme igieniche da rispettare.

-REDIGERE un programma e specifiche procedure di manutenzione, indicando per ciascuna apparecchiatura anche le misure di controllo da adottare e, in base ai pericoli evidenziati, le criticità e le risoluzioni delle stesse al fine di gestire accuratamente le attività di manutenzione. A tale scopo deve essere tenuto presente non solo quanto riportato nel manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata refrigerata e/o gasata da unità distributive automatiche aperte al pubblico citato sopra (in particolare l'analisi dei pericoli e dei rischi, i principi di funzionamento riportati nel capitolo 7.4 "Schede tecniche delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua"), ma anche le indicazioni presenti nei manuali d'uso e manutenzione di ciascuna apparecchiatura;

-PREVEDERE nel suddetto programma di manutenzione specifiche procedure da adottare in risposta all'insorgere di eventuali emergenze e da applicare non solo alla filiera di trattamento ma all'intero processo produttivo. L'insieme delle procedure e del programma di manutenzione deve essere obbligatoriamente inserito nel Piano di autocontrollo dello specifico "Casa dell'acqua".

-RESTITUIRE, al termine del contratto di concessione, l'area concessa a titolo gratuito e a scelta del Comune cedere in proprietà all'Ente Comunale, a titolo gratuito, l'impianto installato, ovvero, procedere, a

propria cura e spese, alla rimozione e allo smaltimento dell'impianto stesso al fine di ripristinare lo stato iniziale dei luoghi. Restano altresì a carico del concessionario, l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi necessari all'espletamento della succitata attività, che vengono previsti dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale.

Ancora, Il concessionario assume gli oneri di gestione del servizio e di mantenimento e/o sostituzione degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili e della cartellonistica.

Il concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima.

#### ART.8- OBBLIGHI PER IL COMUNE DI SCORDIA

Il Comune di Scordia si obbliga a concedere in comodato d'uso gratuito al concessionario un'area necessaria all'istallazione della Casa dell'acqua, come indicata nella planimetria contenuta nell'ALL. A al presente capitolato.

Il Comune non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione della Casa dell'acqua, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, etc.) che extracontrattuale (danni a terzi etc.).

#### ART.9 - OBBLIGHI DELL'UTENZA

In prossimità dell'area di erogazione dell'acqua trattata deve essere affisso un apposito cartello contenente il Regolamento per il prelievo dell'acqua da parte degli utenti opportunamente predisposto dal gestore e approvato dalla Stazione appaltante, con le seguenti indicazioni di carattere generale:

- orario di utilizzo;
- sistema di attivazione dell'erogazione;
- tipologie di acqua disponibili (con eventuale descrizione delle caratteristiche chimiche);
- costi delle acque;
- norme di prelievo;
- numero telefonico di riferimento per segnalare guasti o mancato funzionamento;
- volumi massimi prelevabili da ogni singolo utente.

Il regolamento deve inoltre contenere raccomandazioni specifiche per il corretto approvvigionamento da parte dell'utenza dell'acqua dalla Casa dell'Acqua, fra le quali:

- utilizzare bottiglie e/o contenitori nuovi da adibire esclusivamente a questo tipo di acqua e successivamente, prima di ogni prelievo, verificarne la pulizia;
- nella scelta preferire il vetro, altrimenti usare contenitori ove sia riportata la scritta "per alimenti";

- usare contenitori con tappo a vite o comunque chiusura ermetica;
  - mantenere l'igiene dei contenitori;
  - prima del riempimento risciacquare il contenitore e il tappo con la stessa acqua erogata dalla Casa dell'Acqua;
  - conservare l'acqua in luoghi freschi e non lasciarla in posti esposti al sole o al caldo;
  - non conservare l'acqua per lunghi periodi, preferendo frequenti approvvigionamenti ed evitando di effettuare grandi scorte. I volumi massimi di prelievo previsti dal Regolamento per i consumatori devono essere definiti anche sulla base di questa raccomandazione.
- Possibilità di installare un erogatore per latte, nonché erogatori per la fornitura di bottiglie in vetro sia per acqua che per latte. Infine è importante anche indicare espressamente nel suddetto regolamento, vietandole pena l'applicazione di sanzioni pure indicate nel regolamento e in calce al cartello, le operazioni che possono costituire una minaccia alla sicurezza igienico-sanitaria, come le seguenti:
- divieto di utilizzo della Casa dell'acqua per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, etc.);
  - divieto di applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per consentire modalità anomale di prelievo (es. canne, prolunghe, etc.);
  - divieto di abbeveramento per gli animali;
  - divieto di toccare o imbrattare: erogatori, griglia e il piano di appoggio sottostanti.

#### ART.10 - REPERIBILITA' DEL CONCESSIONARIO

Sul manufatto contenente l'unità di trattamento dell'acqua potabile e in corrispondenza dei punti di erogazione dell'acqua potabile trattata devono essere disponibili informazioni inerenti l'identificazione del responsabile della qualità dell'acqua trattata erogata e i recapiti dello stesso nonché del personale da contattare per segnalare eventuali guasti/disfunzioni o interruzioni dell'erogazione.

#### ART.11 - OBBLIGHI DIVERSI PER IL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutti i costi relativi:

- alla progettazione esecutiva della Casa dell'acqua;
- al pagamento di diritti di segreteria per l'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di vario genere necessarie alla realizzazione dell'opera e all'erogazione del servizio;
- all'allaccio e alla fornitura dell'acqua potabile mediante stipula di contratto, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica alimentare per tutta la durata del presente contratto. Il concessionario è tenuto a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione e messa in funzione della Casa dell'acqua,



sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità in merito, ivi compresa la registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. 852/2004, per cui è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso gli uffici competenti.

E' fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della presente concessione.

Il concessionario deve fornire annualmente al Comune di Scordia documenti contabili da cui si evinca il fatturato relativo all'attività esercitata in concessione. E' facoltà dell'Amministrazione provvedere in qualunque momento a mezzo di proprio personale a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo del concessionario fornire la più ampia collaborazione.

Il concessionario è esonerato dal pagamento delle tasse relative alla eventuale trasmissione di messaggi pubblicitari su schermi televisivi e/o all'eventuale affissione di messaggi pubblicitari sulle pareti esterne della struttura. In luogo del versamento di tali tributi, il concessionario si impegna a riconoscere, in favore del Comune di Scordia, una fornitura gratuita in litri di acqua liscia e gasata, il cui quantitativo è da concordare con l'Amministrazione Comunale.

#### ART.12- ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il concessionario, entro 30 gg dalla stipula del contratto deve presentare il progetto esecutivo della Casa dell'acqua al Comune di Scordia al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione.

Entro 30 giorni dall'ottenimento delle suddette autorizzazioni il concessionario deve iniziare i lavori di realizzazione del manufatto da completarsi entro i successivi 60 giorni, salva la possibilità di richiedere una proroga non superiore a 30 giorni per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario. Il concessionario è tenuto a comunicare formalmente le date di inizio e fine lavori al Direttore del Contratto.

Terminati i lavori il concessionario entro i successivi 90 giorni deve ottenere tutti i permessi ed autorizzazioni necessari alla erogazione del servizio nonché procedere con gli allacci necessari al funzionamento dei macchinari installati.

Almeno 20 giorni prima di iniziare ad erogare il servizio il concessionario deve darne formale comunicazione al Direttore del Contratto al fine di concordare la data di sottoscrizione del verbale di inizio dell'erogazione del servizio, da cui decorrono i 10 anni di concessione. Unitamente a tale comunicazione il concessionario deve trasmettere la seguente documentazione:

- copia di tutti i nulla osta acquisiti al fine di erogare l'acqua trattata, compresa la copia della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata presso gli uffici competenti;
- copia delle dichiarazioni di conformità del macchinario installato per il trattamento e l'erogazione dell'acqua e dell'impianto di gasatura, se distinto dal primo;
- piani di autocontrollo e successivi aggiornamenti.

#### ART.13 - PENALITA' E SANZIONI

Nel caso di inadempienze contrattuali gravi o ripetute la stessa Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere nei modi previsti dalla legge, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del concessionario inadempiente e salvo l'applicazione delle penali.

In caso di ritardo nell'attivazione o interruzione immotivata del servizio, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale pari a 150,00 euro al giorno, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nel caso in cui, non siano regolarmente liquidate dal concessionario, l'Amministrazione potrà incassare le penali, di cui sopra, attraverso l'escussione parziale o totale della polizza fideiussoria (ovvero della cauzione) prestata a garanzia dell'erogazione del servizio.

#### ART.14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) fallimento del concessionario oppure il verificarsi di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- 2) applicazione di tariffe superiori a quelle massime stabilite;
- 3) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del chiosco dell'acqua, senza giustificato motivo ovvero uso difforme da quello prescritto;
- 4) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'intero manufatto compresi gli apparati tecnici e di erogazione;
- 5) violazione del divieto di cessione di cui al precedente art. 9;
- 6) tre contestazioni nell'arco del medesimo anno per inadempimento agli obblighi di capitolato;
- 7) violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla polizza fideiussoria (ovvero sulla cauzione) prestata a garanzia dell'erogazione del servizio, previa diffida formale del Responsabile del Procedimento. E' fatto salvo all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno

derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte del concessionario, anche attraverso l'escussione totale o parziale della polizza fideiussoria ovvero della cauzione depositata a garanzia.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'art. 24 del testo unico delle Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con Regio Decreto 15.010.1925, n. 2578.

#### ART.15 - FORO COMPETENTE E CLAUSULA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie contrattuali saranno deferite all'autorità giudiziaria competente. E' esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico del concessionario. Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa affidataria del servizio ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.

#### ART. 17 -FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto il servizio potrà essere affidato ad altro soggetto offerente con le modalità di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

Si applica l'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

#### ART.18 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa, associazione o cooperativa, indicando il motivo della variazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i ritardi o eventuali inconvenienti che il ritardo di tale comunicazione può provocare.

ART. 19 -RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di contratti di servizi.

Il Responsabile Area 1

F.to Dr.Guttuso Innocenzo

**ALLEGATO A**  
**LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONI, TIPOLOGIA ARCHITETTONICA E FINITURE**  
**DELLA STRUTTURA DI CONTENIMENTO**

La struttura di contenimento deve avere una forma scatolare avente dimensioni massime in pianta di 2,2 x 3,3 m. Entro tale ingombro devono essere contenute anche eventuali sporgenze della copertura che dovrà essere rigorosamente piana. L'altezza massima del manufatto dovrà essere pari a 2,50 m. L'area erogazione deve essere protetta da intemperie pertanto la stessa dovrà essere ospitata in un'area aperta solo sul lato frontale, coperta. La struttura portante e le pareti devono essere rigorosamente in legno. Per queste ultime può essere previsto anche solo il rivestimento in legno. Infine, tutte le pavimentazioni in vista devono essere realizzate in pietra locale. Si riporta sotto la planimetria con la localizzazione del manufatto.

Eventuali discostamenti nelle dimensioni della struttura saranno valutate dalla Commissione.

Ubicazione  
Case dell'Acque

